



PENSIONE FUTURA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE (PIP)

Nobis Vita S.p.A. (Società del Gruppo Assicurativo AXA Italia)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5104
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Pensione Futura

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Documento sul regime fiscale

Nobis Vita S.p.A., in qualità di soggetto istitutore e gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa ed è valido a decorrere dal 12/07/2023

Pensione Futura

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5104

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Art. 1 - Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che l'Aderente - nel caso sia un lavoratore dipendente - può scegliere di destinare a Pensione Futura la totalità, ovvero una quota parte, del cosiddetto premio di risultato (welfare aziendale). In tal caso tale importo non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (con soglia massima di reddito pari a Euro 80.000) ed è possibile eccedere il limite di deducibilità fiscale di Euro 5.164,27 - ovvero eccedere il limite di

deducibilità fiscale previsto in caso di prima occupazione - fino ad un limite massimo di:

- **Euro 8.164,27 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente**
- **Euro 9.164,27 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente di aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.**

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - sia l'ammontare dei contributi corrisposti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi, sia l'importo dei contributi corrisposti a Pensione Futura derivanti dal cosiddetto premio di risultato (welfare aziendale).

Tali somme saranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Art. 2 - Regime fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

I piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura - in termini generali - del 20%.

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è data dal risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, ottenuto come differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

In ogni caso non tutti i redditi maturati concorrono in egual misura alla determinazione della base imponibile: infatti, i redditi derivanti dall'investimento in titoli del debito pubblico ed equiparati - oltre che in obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta white list e altre tipologie di obbligazioni - concorrono alla determinazione della base imponibile per la sola quota del 62,5%, mentre i redditi derivanti dall'investimento in altre tipologie di titoli concorrono pienamente alla determinazione della base imponibile.

Il fine di tale operazione è agevolare l'Aderente che viene così a beneficiare indirettamente della minor tassazione applicata ai titoli del debito pubblico ed equiparati - aliquota pari al 12,5% - come se l'investimento in tali titoli fosse effettuato direttamente e non per il tramite della forma pensionistica complementare.

La quota di questa particolare tipologia di titoli del debito pubblico ed equiparati presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche è determinata ogni anno dall'Impresa.

L'eventuale risultato negativo è calcolato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

Art. 3 - Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che è uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata - base imponibile - a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita.

La base imponibile viene determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'Art.2 in capo alla forma pensionistica complementare, agli importi non dedotti e ai contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato (welfare aziendale).

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione, dell'aliquota del 15%, di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26% (*). Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

La Legge di Bilancio 2018, che introduce la Rendita integrata temporanea anticipata (RITA), stabilisce che la parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La parte imponibile della RITA è determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare; si applica quindi il principio fiscale del *pro-rata temporis* per la determinazione della base imponibile riconducibile alle tre diverse porzioni di montante maturato.

L'Aderente, percettore della RITA, ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

(*) si riduce nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli del debito pubblico ed equiparati

Art. 4 - Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che è applicata sul relativo ammontare imponibile, come determinato al precedente Art.3, nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni riguardo alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli
 - riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione
 - riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni
 - riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.
- I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.